

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 862-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1973

Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori e dei Protocolli A e B, firmati a Berna il 26 febbraio 1966

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La regolamentazione uniforme per l'ambito internazionale delle responsabilità della ferrovia per morte o ferimento di viaggiatori e per i danni subiti dal bagaglio appresso, nel corso di viaggi ferroviari internazionali, da circa un cinquantennio ha attirato la attenzione dei diversi Stati ed è stata oggetto di prolungati studi e trattative nel campo giuridico ed in quello diplomatico.

Già precedenti convenzioni CIM-CIV avevano regolamentato giuridicamente in maniera uniforme altri importanti problemi del traffico ferroviario internazionale; ma la regolamentazione dello specifico settore delle responsabilità per morte e ferimento dei viaggiatori e dei danni causati alle cose portate con sé, aveva fino a pochi anni or sono trovato ostacolo nei regimi giuridici in vigore nei diversi stati, troppo differenti l'uno dall'altro per consentire che essi venissero sollecitamente composti ed unificati in un contesto accettabile e soddisfacente per tutti.

Le proposte e gli studi effettuati nel periodo fra le due guerre mondiali furono ripresi nel 1954 da parte dell'« Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia » OCTI, che collaborò, ai fini di un più approfondito e pertinente reperimento e redazione della necessaria normativa, con un apposito Comitato di esperti.

Nel 1961 in occasione della VI Conferenza per la revisione ordinaria delle Convenzioni internazionali CIM (merci) e CIV (viaggiatori) fu riaffermata l'esigenza della regolamentazione internazionale uniforme per morte e ferimento dei viaggiatori e fu riconfermato in maniera ufficiale il mandato all'Ufficio centrale perchè preparasse la sua Convenzione addizionale da sottoporre all'approvazione di una Conferenza diplomatica straordinaria: ciò fu fatto a un quinquennio di distanza, nella Conferenza appositamente riunitasi a Berna nel 1966, ed il documento elaborato e licenziato in quella circostanza, sulla scorta dei lavori preparatori dell'Ufficio centrale, fu sottoscritto dai Plenipotenziari degli Stati partecipanti, ed oggi è oggetto della presente ratifica.

* * *

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge di ratifica, fissa in particolare la propria attenzione su alcuni punti che meritano uno specifico riferimento.

Secondo la dizione del paragrafo secondo del primo articolo della convenzione addizionale viene riservato ad ogni Stato il diritto di non applicare la Convenzione ai *ressortissants* ed alle persone aventi la loro abituale residenza nel territorio di detto Stato.

Tale norma consente una specifica eccezione alla normativa uniforme, ed è stata escogitata per evitare l'inconveniente che viaggiatori muniti di un titolo di trasporto internazionale e viaggiatori muniti di un titolo di trasporto interno potessero, in occasione di un medesimo incidente ferroviario, subire una disparità di trattamento.

Altra norma che merita l'attenzione del Senato è quella che è contenuta nell'articolo 18 della Convenzione, secondo la quale in mancanza di specifici accordi, per una determinata materia, in occasione di sinistro, è applicabile il « diritto nazionale », e cioè il diritto del Paese nel quale si è verificato l'incidente. La relazione governativa avverte che evidentemente le eventuali norme di favore contenute nella riferita norma, nell'interesse del passeggero vittima dell'incidente, sono applicabili (anche in forza dell'articolo 16 delle disposizioni preliminari del Codice civile) se ed in quanto fra lo Stato in cui si è verificato l'incidente, e quello di origine del passeggero esista un trattamento di reciprocità.

La Commissione Esteri, dopo attento esame del provvedimento, ed approfondita discussione, ha dato mandato al relatore di presentarlo al Senato per la definitiva approvazione, onde procedere al sollecito deposito degli strumenti di ratifica.

La Commissione ed il relatore ancora una volta sono costretti a constatare e a commentare il lungo, inspiegabile ed inaccettabile periodo di tempo intercorso fra la firma della Convenzione nel 1966 e la sua presentazione al Parlamento nel febbraio 1973.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 26 febbraio 1966:

a) Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte ed il ferimento di viaggiatori;

b) Protocollo A concernente l'aumento del numero dei membri del Comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, integrativo delle Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei

viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961;

c) Protocollo B integrativo della Convenzione addizionale indicata sub a).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 25 della Convenzione e alle clausole finali dei Protocolli stessi.

Art. 3.

Gli atti di concessione previsti all'articolo 15 della Convenzione addizionale del 26 febbraio 1966 di cui all'articolo 1 che fossero stipulati in deroga al principio generale stabilito dal citato articolo 15 relativo al giudice competente saranno resi esecutivi con atti aventi valore di legge.